**Rapporto**

14 novembre 2019 SANITÀ E SOCIALITÀ

**della Commissione sanità e sicurezza sociale**

**sull'iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma generica da Amanda Rückert e cofirmatari "Sussidi casse malati: aiuti a chi ha davvero bisogno!"**

# I. L'INIZIATIVA

In data 20 giugno 2016 alcuni deputati di vari partiti hanno sottoscritto e presentato l'iniziativa parlamentare in forma generica rubricata sub no. IG605 di cui sopra. Per economia si rinvia al testo integrale pubblicato tenuto conto che nel frattempo l'iniziativa ha ottenuto de facto soddisfazione come diremo in appresso.

In estrema sintesi, dopo varie premesse e richiami a norme della LAMal, LCAMal e del relativo regolamento di applicazione circa lo statu quo legislativo di allora, l'iniziativa poneva in evidenza il fatto che dette normative e prassi amministrative prevedevano che:

* gli assicurati di condizione economica modesta avessero – come giustamente hanno tuttora diritto – a un'adeguata riduzione del premio,
* la base di riferimento per l'accertamento di tale condizione economica avveniva alla luce della più recente tassazione;
* qualora, rispetto all'ultima tassazione disponibile, le condizioni economiche di una persona fossero ulteriormente peggiorate, quest'ultima aveva, e ha, diritto a un'ulteriore riduzione, previa esibizione di documenti attestanti il peggioramento del proprio stato.

Invece, sottolineavano gli iniziativisti, se le condizioni economiche di un assicurato fossero migliorate rispetto a quelle dimostrate dall'ultima tassazione disponibile, la legge non avrebbe dato alcuna possibilità di decurtamento della riduzione del premio. Questo comportava potenziali casi di abuso e ingiustizia.

Gli iniziativisti postulavano quindi che si ovviasse a livello regolamentare a questo vuoto o, meglio, lacuna legislativa, a beneficio delle casse cantonali e nel rispetto della parità di trattamento degli assicurati.

Essi stessi suggerivano di intervenire sull'art. 14 RLCAMal che prevede alcune eccezioni, in deroga all'art. 30 LCAMal.

In particolare, l'iniziativa chiede che l'accertamento non avvenga più su richiesta, bensì diventi la regola adottata d'ufficio dai servizi preposti (in modo da permettere, se del caso, la procedura di restituzione di cui all'art. 49 LCAMal). Essa chiede inoltre che il servizio, prima di erogare il sussidio, si fondi sulla notifica di tassazione più recente a disposizione. Infine, che sia modificato il cpv. 3 dell'art. 14 RLCAMal, segnatamente nei casi di calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante ai sensi dei cpv. 1 e 2 del disposto medesimo, e che in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza, i dati necessari siano desunti dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al memento della decisione (e non dell'istanza come oggi previsto).

In occasione di una sua seduta durante la quale è stato sentito il Consigliere di Stato e i suoi funzionari preposti per un più ampio giro di orizzonte sulle varie tematiche in capo ai premi di casa malati, si è potuto appurare che, di fatto, il Consiglio di Stato aveva deciso di recepire le suggestioni di cui all'iniziativa parlamentare sopra richiamata, modificando il RLCAMal (vedi BU n. 134 16/2018 del 13 aprile) come segue:

| **Testo precedente** | **Modifica del CdS (10.04.2018)** |
| --- | --- |
| **Cap. 4**  **Reddito di riferimento**  **A. Accertamento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante** | **Cap. 4**  **Reddito di riferimento**  **A. Accertamento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante** |
| **Art. 14 cpv. 1, 2 e 3**  1La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante, nei seguenti casi:  a) persone soggette all'imposta alla fonte e persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/UE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera;  b) persone domiciliate che, al momento dell'istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;  c) decesso del coniuge o del partner registrato;  d) divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata;  e) cessazione totale dell'attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o malattia, maternità/paternità;  f) cessazione totale dell'attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento professionale;  g) cessazione totale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione;  h) persone sole conformemente all'art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno iniziato un'attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.  2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:  a) cessazione parziale dell'attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;  b) diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;  c) diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;  d) diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;  e) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l'utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.  3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell'istanza. | **Art. 14 cpv. 1, 2 e 3**  1Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recenti nei seguenti casi:  a) *invariata*  b) *invariata*  c) persone sole conformemente all'art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un'attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;  d) decesso del coniuge o del partner registrato;  e) divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata;  f) cessazione totale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale  g) *abrogata;*  h) *abrogata.*  2Su richiesta, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi:  a) cessazione parziale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale;  b) diminuzione o aumento del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;  c) diminuzione o aumento delle prestazioni in forma di rendite, di indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private e delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinate;  d) diminuzione o aumento degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;  e) diminuzione di almeno fr.10'000.- dei valori di sostanza, se l'utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;  f) aumento di almeno fr. 10'000.- dei valori di sostanza, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante.  3Nelle evenienze di cui al capoverso 1 e al capoverso 2 lett. a-c), in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza mobiliare e immobiliare, i dati necessari sono desunti dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell'istanza. |

# II. LAVORI COMMISSIONALI

L'iniziativa in oggetto, rimasta formalmente inevasa a livello parlamentare, è giunta sui tavoli della Sottocommissione "LCAMal" della scrivente neocostituita Commissione a cui sono stati demandati gli approfondimenti sui vari messaggi e atti parlamentari attinenti alla legislazione in materia di casse malati.

# III. CONCLUSIONI

Il presente rapporto si è reso necessario formalmente, anche se le modifiche di cui sopra sono già entrate in vigore, per poter ritenere compiutamente evasa l'iniziativa parlamentare legislativa in oggetto, la quale è stata sostanzialmente accettata. Ragione per cui non ci resta che raccomandare al Gran Consiglio di approvare il presente Rapporto.

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Matteo Quadranti, relatore

Agustoni - Alberti - Buzzini - Caverzasio -

Cedraschi - Crivelli Barella - Galeazzi -

Galusero - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella Alex -

Jelmini - La Mantia - Polli - Riget - Robbiani